

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2019

del 29 marzo 2019

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/808]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di lambda-cialotrina in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 0960**: Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018 (GU L 169 del 6.7.2018, pag. 27),
- **32018 R 1049**: Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018 (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 R 0960**: Regolamento (UE) 2018/960 della Commissione, del 5 luglio 2018 (GU L 169 del 6.7.2018, pag. 27),
- **32018 R 1049**: Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018 (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9).»

*Articolo 3*I testi dei regolamenti (UE) 2018/940 e (UE) 2018/1049 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.<sup>(1)</sup> GU L 169 del 6.7.2018, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 30 marzo 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE <sup>(3)</sup>.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---

<sup>(3)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.